



CONFERIMENTO TFR MATURATO A FONDO PENSIONI

Il 24 aprile 2020, nel semestre a guida First del Tavolo di Negoziazione, si è giunti ad un importante accordo, da tempo sollecitato, per il conferimento del “TFR PREGRESSO” alle forme di previdenza complementare del Gruppo Banco BPM.

A chi interessa

Tutti i colleghi assunti prima del 31 dicembre 2006

Come inoltrare la domanda

L'aderente al Fondo Pensioni può inoltrare la richiesta entro i 24 mesi anteriori la data del pensionamento (AGO assicurazione generale obbligatoria) con una età di 62 anni. La domanda dovrà essere presentata prima della cessazione dal servizio, con un preavviso di almeno 90 giorni, per l'intero ammontare dell'accantonato (non è possibile farlo solo su una parte). La richiesta potrà essere manifestata anche da coloro che dovessero cessare dal servizio per adesione ad un eventuale Fondo di Solidarietà nell'arco di valenza del Piano Strategico (fino e non oltre la data del 31.12.2023)

Quali sono in vantaggi

IN CASO DI UTILIZZO DELLA R.I.T.A. **tassazione agevolata** con ritenuta a titolo di imposta del 15% ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un minimo del 9%.

In caso di non utilizzo della R.I.T.A., gli importi derivanti dal TFR pregresso conferito al Fondo Pensioni, al momento dell'erogazione delle prestazioni, resteranno assoggettati ai diversi regimi fiscali in vigore nei periodi di maturazione di detto TFR. L'imposta definitiva sul TFR dal 1.1.2001 viene ricalcolata dall'Agenzia delle Entrate in base all'aliquota media (irpef) di tassazione dei redditi dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione (tassazione “vessatoria” che andrebbe da un minimo del 23% fino a superare il 30%).

Nessuna imposizione fiscale al momento del conferimento nel Fondo Pensioni.

Nessun costo di trasferimento al Fondo Pensioni.

Moderata maggior protezione del Fondo Pensioni in presenza di pignoramenti.

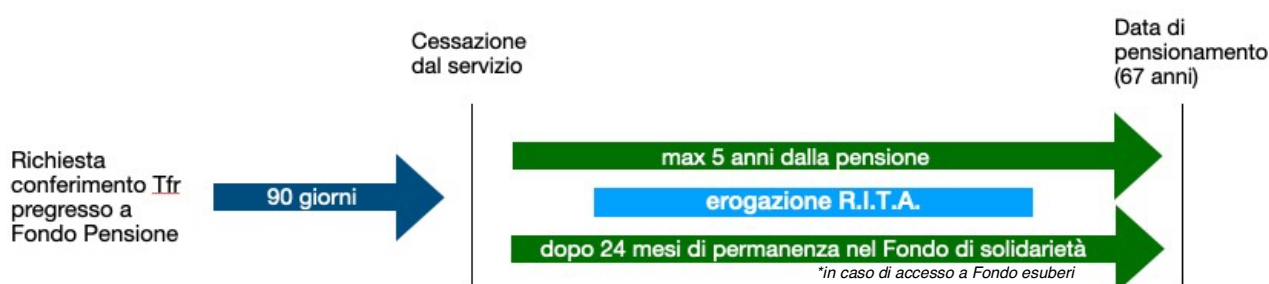
Possibilità di interruzione del pagamento della R.I.T.A e, se necessario, possibilità di ottenere il riscatto /anticipazione (a fiscalità ordinaria) sul residuo.

Cosa è la R.I.T.A.

La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata, introdotta dal 1.1.2018, è una prestazione che consente di liquidare il montante accumulato, rateizzandolo negli anni che separano al raggiungimento del 67° anno (pensione di vecchiaia INPS/AGO).

Può accedere alla R.I.T.A. l'associato che è iscritto da almeno 5 anni alle forme pensionistiche complementari, al quale manchino un massimo di 5 anni dal raggiungimento del diritto alla pensione e abbia cessato l'attività lavorativa (nel nostro caso tipicamente si tratta di colleghi in esodo)

In pratica il caso ottimale di utilizzo del TFR al Fondo Pensioni con attivazione della R.I.T.A. può essere così sintetizzato:



Secondo la legge, il TFR prevede una rivalutazione di legge del 70% dell'inflazione + 1,5% che si consolida (questo interesse viene tassato dall'azienda alla fonte al 17% dal 1.1.2015, in precedenza 11%).

Con il conferimento del TFR si evita il ricalcolo che l'Agenzia dell'Entrate effettua puntualmente successivamente alla liquidazione dello stesso.

Suggeriamo fortemente di mantenere nel Fondo un minimo importo per mantenere aperta la posizione presso la previdenza complementare anche dopo il pensionamento.

Suggeriamo in ogni caso, al fine di velocizzare una attività conseguente alla venuta a mancare dell'associato, di INDICARE SEMPRE IL/I NOMINATIVI DEI BENEFICIARI INDICANDOLI NELL'AREA PERSONALE DELL'ASSOCIATO, anche solo per riconfermare i legittimi eredi, stessa accortezza per i beneficiari delle polizze vita GESTITE DAL FONDO PENSIONI.

23 giugno 2020

COORDINAMENTO FIRST CISL GRUPPO BANCO BPM